REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004 e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la circolare assessoriale n. 13 del 22 aprile 2002, recante "Procedimento per la decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti emessi ai sensi del T.U. approvato con D.Leg.vo 29.10.1999, n. 490 (tutela dei beni culturali ed ambientali) – Direttive", con la quale si dispone la trasmissione degli atti relativi ai ricorsi gerarchici al Servizio Ispettivo per il parere tecnico di competenza, da allegare al decreto di decisione del ricorso quale sua parte integrante.

VISTO il ricorso gerarchico presentato , con atto pervenuto il 31.3.2017 , dal signor Lorenzo Aiello , domiciliato in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento n. 999 del 20.2.2017, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina ha espresso parere sfavorevole al progetto di sistemazione di un fondo ad uso parcheggio scoperto in località Costa Calandra a Lipari, di proprietà del ricorrente.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina contenute nella nota n. 3379 del 31.5.2017, con cui si ribadiscono le motivazioni contenute nel provvedimento impugnato;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A 8 marzo 2005, n. 101), di potere decidere il ricorso

gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato, perché la motivazione del diniego consiste nella circostanza per cui l'intervento determinerebbe "la percezione di un intervento fortemente impattante sul territorio..."

RITENUTO che l'ordinamento, in materia di ricorsi in via amministrativa, riconosce all'autorità adita il potere di decidere il ricorso gerarchico non solo per motivi di legittimità ma anche di merito.

VISTO il parere tecnico reso dall'ispettore di questo Dipartimento e trasmesso con la nota n. 1510 del 28.12.2017, allegato al presente decreto quale sua parte integrante, che ha ritenuto motivato e congruente il parere reso dalla Soprintendenza di Messina con la nota impugnata.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dal signor Lorenzo Aiello avverso il provvedimento n. 999 del 20.2.2017, della Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, unitamente al parere reso dall'ispettore di questo Dipartimento in data 28.12.2017 – prot. n. 1510 -, è respinto il ricorso presentato, con atto qui pervenuto il 31.3.2017 , dal signor Lorenzo Aiello , domiciliato in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx avverso il provvedimento n. 999 del 20.2.2017, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina ha espresso parere sfavorevole al progetto di sistemazione di un fondo ad uso parcheggio scoperto in località Costa Calandra a Lipari, di proprietà del ricorrente.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec o raccomandata.

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 15 maggio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to